

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 594 DEL 28/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO TRA LO IOV - IRCCS E L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO - PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/04/2025 AL 31/12/2027

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 612/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con la DGR n. 1557 del 30 dicembre 2024 la Regione del Veneto ha individuato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie e Istituti del SSR e i relativi indicatori e soglie per l'anno 2025, prevedendo all'obiettivo Q.08 "Miglioramento efficienza dei processi di supporto" la stipula di accordi tra lo IOV-IRCCS e le Aziende ULSS al fine, di contribuire ad abbattere le liste di attesa ed aumentare l'efficientamento dei percorsi di presa in carico dei pazienti;
- con nota prot. n. 2117 del 31.01.2025, lo IOV - IRCCS ha chiesto all'Azienda ULSS 7 Pedemontana la disponibilità alla stipula dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico. A tale nota sono seguiti incontri tecnici tra le parti per la definizione del percorso;
- con nota prot. n. 6573 del 26/03/2025, lo IOV – IRCCS ha comunicato che, con Delibera del Direttore Generale n. 273 del 26/03/2025, ha approvato l'Accordo con l'Azienda Ulss 7 Pedemontana per il miglioramento della presa in carico del Paziente Oncologico, per gli anni 2025-2027, nel quale sono indicate le modalità di dimensionamento del numero di prestazioni, la definizione dello strumento per la trasmissione delle impegnative, le modalità organizzative e di monitoraggio.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/04/2025 al 31/12/2027, l'Accordo tra lo IOV – IRCCS e l'Azienda Ulss 7 Pedemontana per il miglioramento della presa in carico del Paziente Oncologico, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che tale Accordo non comporta oneri economici a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/04/2025 al 31/12/2027, l'Accordo tra lo IOV – IRCCS e l'Azienda Ulss 7 Pedemontana per il miglioramento della presa in carico del Paziente Oncologico, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che tale Accordo non comporta oneri economici a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO**

TRA

L'Istituto Oncologico del Veneto - IRCCS, di seguito denominato anche "IOV - IRCCS", con sede legale in Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova, C.F. e P. IVA 04074560287, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

L'Azienda U.L.S.S. N. 7 "Pedamontana" di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061, Bassano del Grappa (VI) CF e P. I.V.A. n. 00913430245, in persona del Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

PREMESSO CHE

- con la DGR n. 1682 del 29 dicembre 2023 la Regione del Veneto ha individuato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti Sanitari del SSR con i relativi indicatori e le soglie per l'anno 2024, prevedendo la stipula di accordi tra lo IOV - IRCCS e almeno quattro Aziende ULSS per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico;
- con la DGR n. 1557 del 30 dicembre 2024 la Regione del Veneto ha individuato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie e Istituti del SSR e i relativi indicatori e soglie per l'anno 2025; prevedendo all'obiettivo Q.08 "Miglioramento efficienza dei processi di supporto" la stipula di accordi tra lo IOV-IRCCS e le Aziende ULSS al fine, di contribuire ad abbattere le liste di attesa ed aumentare l'efficientamento dei percorsi di presa in carico dei pazienti;
- con PEC del 31.01.2025 prot. n. 2117/25, lo IOV – IRCCS ha chiesto all'Azienda ULSS 7 la disponibilità alla stipula dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico;
- l'Azienda ULSS 7 ha confermato la disponibilità alla stipula dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico sopracitato;
- le parti hanno pertanto quantificato e condiviso la tipologia e il numero di prestazioni per pazienti IOV-IRCCS in *follow up* (di seguito denominato modalità di dimensionamento). Si è altresì individuato lo strumento per la trasmissione delle impegnative da parte dello IOV-IRCCS all'Azienda ULSS 7 e condivise le modalità di monitoraggio delle prestazioni erogate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Nel presente accordo tra lo IOV-IRCCS e l'Azienda ULSS 7 si definiscono i percorsi di presa in carico del paziente oncologico e le modalità di attuazione degli obiettivi regionali di cui alla DGR n. 1557 del 30 dicembre 2024, obiettivo Q.08, indicatore 25.Q.O.08.7 "Adozione e rispetto degli accordi contrattuali con le Aziende territoriali".

Al fine di garantire la presa in carico del paziente oncologico e la continuità assistenziale:

- Lo IOV-IRCCS si impegna a garantire, indipendentemente dalla residenza del paziente, l'erogazione di prestazioni in corso di stadiazione, trattamento attivo, recidiva e in regime di ricovero (pre-ospedalizzazione, fase di degenza e controllo post dimissione entro 30 gg), compatibilmente con le capacità operative dell'Istituto.
- L' Azienda ULSS 7 si impegna a garantire la presa in carico dei pazienti relativamente alle prestazioni di follow-up dei residenti o assistiti nel proprio territorio che siano in cura presso lo IOV-IRCCS.
- Lo IOV-IRCCS e l'ULSS 7 si impegnano a garantire le prestazioni entro il tempo massimo d'attesa riportato in prescrizione, secondo le indicazioni prescrittive/erogative regionali.

Pertanto, in attuazione dell'obiettivo Q.08, indicatore 25.Q.O.08.7 con la sottoscrizione del presente accordo si determinano:

1. le modalità di dimensionamento del numero di prestazioni per pazienti IOV - IRCCS in follow up che l'ULSS 7 si impegna ad erogare nell'ambito di validità del presente accordo, quale riferimento per i volumi di attività degli anni successivi;
2. lo strumento per la trasmissione delle impegnative da parte dello IOV-IRCCS all'ULSS 7;
3. le modalità di monitoraggio delle prestazioni erogate.

Articolo 2 - Modalità di dimensionamento del numero di prestazioni

Per la durata del presente accordo lo IOV-IRCCS si impegna ad erogare le prestazioni da esso richieste per pazienti afferenti al territorio di ULSS 7 in corso di stadiazione, trattamento attivo e recidiva.

Nello stesso periodo ULSS 7 si impegna ad erogare le prestazioni in follow up prescritte da medici IOV-IRCCS ai pazienti residenti o assistiti ULSS 7, rispettando la tempistica indicata nel quesito diagnostico.

La quantificazione delle prestazioni da erogare verrà effettuata, ed eventualmente aggiornata, dalle parti nel corso dell'anno sulla base del fabbisogno IOV-IRCCS relativamente alle disponibilità nelle agende di ULSS 7.

Articolo 3 -Definizione dello strumento per la trasmissione delle impegnative

Lo IOV-IRCCS e l'Azienda ULSS 7 individuano l'applicativo PreFloat quale strumento per la trasmissione delle impegnative da parte di IOV-IRCCS verso ULSS 7; tali impegnative saranno caratterizzate da specifica codifica al fine di mappare la tipologia di pazienti in follow-up e l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle richieste. Gli operatori IOV-IRCCS identificati caricheranno le impegnative su una sezione dell'applicativo appositamente predisposta a cui potranno accedere gli operatori del CUP dell'ULSS 7 abilitati, i quali procederanno alla prenotazione delle prestazioni nelle proprie agende, segnalando il cambio di stato sull'applicativo PreFloat. Dovranno essere comunicati un referente e una specifica modalità di contatto tra AULSS 7 e IOV-IRCCS per tutte le esigenze che richiedano verifica tempestiva da parte di utenti e operatori IOV-IRCCS.

Articolo 4 - Modalità di monitoraggio

Il monitoraggio di quanto contenuto nel presente accordo verrà effettuato dal tavolo tecnico composto da IOV-IRCCS e ULSS 7 al fine di acquisire le informazioni sullo svolgimento delle attività ed effettuare la rendicontazione da produrre alla Regione del Veneto.

Articolo 5 - Modalità organizzative

Lo IOV-IRCCS e l'Azienda ULSS 7 si impegnano in un processo di efficientamento delle agende di prenotazione, attraverso un costante confronto delle disponibilità di erogazione, coerentemente con l'andamento della domanda di prestazioni, al fine di ottimizzare la percentuale di prenotazione delle prestazioni e garantire la piena saturazione delle agende.

Le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico permanente, comprendente: i RUA delle due aziende, i referenti della specialistica ambulatoriale afferenti alla Direzione Medica Ospedaliera, i referenti dei rispettivi Controlli di Gestione, i CUP manager e tutte le altre figure ritenute opportune, al fine di calendarizzare incontri periodici per condividere le strategie interaziendali di cui all'indicatore Q.08, con lo scopo di:

- analizzare in modo puntuale le possibili criticità nel governo dei tempi di attesa, relative sia all'offerta che alle modalità organizzative di accesso e di presa in carico dei pazienti;
- identificare soluzioni congiunte in risposta alle criticità emerse.

Le parti, attraverso una sinergia di azioni tra enti, si impegnano ad attuare una progressiva presa in carico del paziente, semplificare l'iter di prenotazione dell'utente e facilitare l'accesso alle cure.

L'avvio delle attività previste dal presente Accordo avrà luogo a decorrere dal 1° aprile 2025, dal momento in cui saranno soddisfatte le seguenti condizioni: l'attivazione degli strumenti informatici e la completa formazione degli operatori individuati per l'esecuzione delle suddette attività.

Al fine di rendere omogenee le modalità operative con le Aziende sottoscriventi gli accordi, l'Istituto si impegna a trasmettere una procedura, nella quale è indicato il flusso operativo e la relativa modulistica consegnata al paziente.

Articolo 6 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data dell'ultima firma digitale e cesserà al 31 dicembre 2027, fatto salvo il rinnovo concordato dalle parti.

Le parti concordano che, in caso di significative modifiche delle risorse di cui all'art. 2 del presente Accordo, potranno nel corso dell'anno rivedere la quantificazione delle prestazioni da erogare a parziale modifica del presente accordo, con scambio di comunicazioni con PEC.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi con nota sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC.

Articolo 7 - Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte in virtù del presente accordo comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali. L'Azienda ULSS 7 e lo IOV-IRCCS, in funzione delle tipologie di servizi e/o attività declinati nel dettaglio nei provvedimenti attuativi del presente accordo, potranno assumere ruoli e responsabilità diverse in materia di protezione dei dati.

Le parti assumeranno la soggettività di responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016), nel caso in cui ciascuna di esse effettuerà le operazioni di trattamento per conto dell'altra: in questo caso il responsabile verrà designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR con apposito atto giuridico.

Nel caso in cui ciascuna di esse operi in qualità di titolare del trattamento, la stessa si assumerà tutte le responsabilità e gli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite sia dal Regolamento UE 2016/679 (ai sensi dell'art.24), sia dal vigente Codice in materia di protezione dati personali D.lgs. 196/2003 e s.m.i. anche con specifico riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.

Pertanto ogni provvedimento attuativo, declinerà ruoli, responsabilità e obblighi in materia di protezione dei dati personali che dovranno essere attuati dalle parti. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei

Dati", e in particolare alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi dell'art.32 del citato Regolamento).

Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR 679/2016, questo avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 82/7.3.2005 (C.A.D.) e s.m.i. e delle misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza delle parti

L'Azienda ULSS 7 e lo IOV-IRCCS hanno l'obbligo reciproco di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, registri informatici ed altro, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.

Articolo 9 - Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari ad un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo spirito, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 10 – Norme finali

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale da parte dello IOV-IRCCS.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Istituto Oncologico Veneto-IRCCS Il Direttore Generale <i>Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina</i>	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana Il Direttore Generale <i>Dott. Carlo Bramezza</i>
---	--